

Allegato A

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE "DECANTO"



ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione culturale senza fini di lucro con la denominazione di "DECANTO".

Art.2 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 SEDE

L'associazione ha sede legale in L.go Olgiata, 15 - isola 75, 1/2 00123 - ROMA.

Il Consiglio Direttivo può, all'occorrenza, procedere all'istituzione di sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art. 4 NATURA, CARATTERE E SCOPI

L'Associazione opera in ambito artistico. Si amministra e determina i suoi programmi ed iniziative in completa autonomia e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative.

Scopo dell'Associazione è la promozione della cultura e dello spettacolo in tutte le sue forme. L'Associazione può operare sia in Italia che all'Estero.

Pertanto l'Associazione, in particolare, si propone di:

a) favorire e promuovere incontri musicali ad ogni livello e sviluppare forme di aggregazione e coordinamento tra i diversi organismi esistenti sul territorio,

b) sollecitare e promuovere iniziative volte alla pratica, alla diffusione ed alla didattica della musica in generale e di quella corale in particolare;

c) organizzare, senza escludere la collaborazione di altri organismi, concerti, incontri, rassegne e manifestazioni finalizzati alla diffusione della cultura musicale;

d) sviluppare, ove possibile, iniziative di collegamento e collaborazione con Enti,

Associazioni ed Istituzioni musicali, culturali e scolastiche nazionali ed internazionali;

e) sviluppare qualsiasi iniziativa volta al raggiungimento degli scopi statutari.

In tutto ciò l'Associazione si avvale della libera e disinteressata collaborazione dei propri membri e di quanti, in vario modo, intendono cooperare alle sue finalità ed attività.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'Associazione si propone, inoltre, di stabilire rapporti e collaborazioni con le Istituzioni pubbliche, con Enti privati ed Enti stranieri per favorire l'interscambio delle conoscenze e delle esperienze già acquisite.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

a. ricevere contributi da Enti pubblici, privati e/o sponsor sia in Italia che all'estero a sostegno di progetti e/o iniziative proposte dall'Associazione stessa;

b. cooperare con altre Associazioni aventi finalità analoghe anche operanti in altri settori culturali ed artistici;

c. promuovere, partecipare e/o organizzare stages, mostre, incontri di studio, spettacoli e gemellaggi relativi ad attività affini allo scopo dell'Associazione, sia in Italia che all'estero;

d. accettare fondi privati o pubblici per aumentare solo ed esclusivamente il patrimonio dell'Associazione;

e. accettare contributi da membri dell'Associazione, lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

f. raccogliere fondi per mezzo di eventi privati o pubblici, attività di spettacolo in modo saltuario e comunque marginale rispetto all'attività istituzionale.

L'associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione ad altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

#### Art. 5 - SOCI

Gli associati sono le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. Gli associati versano all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo. I contributi devono essere versati entro il 31 dicembre di ciascun anno.

I soci possono essere sia cittadini italiani che stranieri.

Sono soci: coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione (Fondatori) e coloro i quali, previa domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci, dai contributi delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro Ente e da ogni altra elargizione volontaria, comprese donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili, dai rimborsi derivanti da convenzioni. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

#### Art. 7 - RENDICONTO ANNUALE

Relativamente all'attività complessivamente svolta, dovrà essere obbligatoriamente redatto un rendiconto annuale, supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche, in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.

Il Consiglio Direttivo entro 90 gg dalla fine dell'esercizio, redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Tale rendiconto sarà approvato dall'Assemblea degli associati, entro 120 gg dal termine dell'esercizio, con le maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea stessa.

#### Art. 8 - AVANZI DI GESTIONE

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

#### Art. 10 - CARICHE ELETTIVE

Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite e sono riservate ai soci in regola con l'iscrizione. Per tutti gli associati o partecipanti maggiori di età è previsto il diritto di

voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

#### Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta a tutti i soci. È l'organo sovrano dell'Associazione e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono vincolanti e obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria:

- deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 120 giorni dalla fine dell'esercizio;
- è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- delibera sulla relazione del Presidente;
- delibera sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo;
- delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell'anno successivo;
- delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno;
- nomina, a mezzo del voto, il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l'assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta;
- è valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- può apportare modifiche allo Statuto ed eventualmente al Regolamento;



• delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza.

• Hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione tutti gli associati che siano persone fisiche maggiori d'età o persone giuridiche.

Nelle assemblee è ammesso il voto per delega: ogni rappresentante non può avere più di una delega.

La convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da recapitarsi a mezzo lettera spedita al domicilio dei soci, via fax, e-mail o e-mail certificata almeno dieci giorni prima della data della riunione e dovrà specificare la data, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

#### Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- si compone di un minimo di 2 ad un massimo di 5 membri, eletti dall'assemblea dei soci;
- dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
- redige i programmi dell'attività sociale previsti dallo statuto;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- elegge: il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed eventualmente il Segretario ed attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali;
- si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno ogni sei mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi membri;
- delibera a semplice maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente;

• decide autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi alla approvazione della prima assemblea successiva;

• amministra i beni dell'Associazione e delibera le spese di ordinaria amministrazione;

• redige ogni anno una relazione sull'attività dell'Associazione e sulle iniziative da attivare l'anno successivo e stabilisce la quota sociale;

• formula eventualmente il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

• delibera in merito all'ammissione o alle dimissioni dei soci;

• si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non soci dell'associazione;

Il Presidente: ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

Il Vice-Presidente: sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Il Tesoriere: cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le norme del Regolamento.

Il Segretario: ove nominato, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente.

#### Art.13 - RECESSO E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Il recesso da socio e da qualsiasi carica sociale deve essere comunicato con lettera diretta al Consiglio Direttivo, il quale, dopo esame, ne comunicherà l'esito; esse hanno decorrenza dal giorno dell'accettazione, della quale sarà data comunicazione per lettera. Si decade dalla qualifica di socio: quando lo stesso svolga attività contrarie alle finalità statutarie,

ovvero per indegnità o per il mancato versamento delle quote sociali annuali. Sulla  
decadenza decide il Consiglio Direttivo.

#### Art. 14 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla  
destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al  
quale verranno attribuiti i poteri necessari.

In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione potrà essere devoluto unicamente ad altra  
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di  
controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa  
destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 15 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Roma, 23/02/2012